

REGOLAMENTO

DELLE FREQUENZE VOLONTARIE E TIROCINI PRESSO LE
STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

DEFINIZIONE

Ai sensi della Legge del 23.8.1988, n. 400, della legge 18 febbraio 1989 n. 56, della Legge 24 giugno 1997, n.196 e dei successivi decreti attuativi, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocinio pratico e stage, l'Azienda autorizza l'accesso alle proprie strutture a quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

Il tirocinio è un periodo di formazione che permette di:

1. integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
2. apprendere procedure collegate a conoscenze sul campo;
3. iniziare la pratica professionale sotto supervisione;
4. iniziare a collaborare in uno specifico ambito professionale.

Il tirocinio, il volontariato o anche la frequenza a scopo didattico, assumono quindi una funzione rilevante nel preparare alla professione. Possono essere definiti percorsi di conoscenza e di maturazione più approfondita ed esemplificativi di contenuti, modalità e regole dell'attività professionale.

FINALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE

Per una più compiuta organizzazione dei tirocini pratici e delle frequenze volontarie, si individuano le finalità che si intendono perseguire con il presente regolamento:

1. ottimizzare l'impegno pratico e teorico del tirocinante/frequentatore;
2. garantire gli aspetti giuridici dell'iter formativo;
3. utilizzare al meglio i dipendenti in funzione di tutors nelle varie qualifiche interessate, più specificamente laureati in medicina e chirurgia, psicologi, assistenti sociali, dietiste, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali ecc.

ACCESSO ALLA FREQUENZA

REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA FREQUENZA VOLONTARIA:

- il possesso del titolo abilitante allo svolgimento di attività professionali.

REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AL TIROCINIO:

- essere studenti di istituti, enti e associazioni riconosciuti, scuole professionali, corsi di laurea, scuole di specializzazione per il quale è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio o stage, previo stipula di apposita convenzione con l'ente/istituto interessato.

ACCESSO ALLA FREQUENZA VOLONTARIA

ART. 1

TIPOLOGIA DI FREQUENZA

È consentita la frequenza volontaria presso le Unità Operative dell'azienda ai fini di:

- formazione e aggiornamento

- approfondimento e acquisizioni di particolari conoscenze professionali a:

1) dipendenti di altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale o Istituzioni Pubbliche o Private per l'acquisizione di tecniche particolari o aggiornamento professionale;

2) laureati o diplomati in discipline attinenti alle attività svolte dai servizi dell'Azienda.

ART. 2

MODALITÀ DI RICHIESTA

PER I DIPENDENTI DI CUI AL PUNTO 1): l'autorizzazione è concessa dal Direttore Generale dell'Azienda, acquisito il nulla-osta del Responsabile dell'U.O. interessata, su richiesta formale del Rappresentante Legale della struttura lavorativa di appartenenza, che deve garantire, fra l'altro, la necessaria copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

PER I LAUREATI E DIPLOMATI DI CUI AL PUNTO 2): sono ammessi alla frequenza volontaria per il completamento della propria formazione nell'ambito di una disciplina o di specifica attività, con le seguenti modalità:

- domanda al Direttore Generale dell'Azienda, previo nulla-osta da parte del Responsabile della struttura che si intende frequentare.

ART. 3

PRESENTAZIONE DOMANDA

Nella domanda vanno dichiarati:

- dati di nascita, residenza e recapiti Telefonici;

- titolo di studio posseduto e iscrizione all'Albo o Ordine Professionale - dove tale iscrizione sia richiesta per l'esercizio dell'attività professionale. Per i cittadini stranieri non iscritti all'ordine professionale è sufficiente il certificato di abilitazione professionale;
- dichiarazione di esonero dell'amministrazione di ogni responsabilità derivanti dalla frequenza della struttura;
- dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento nonché le norme concernenti l'organizzazione del reparto o settore interessato presso il quale è richiesta la frequenza.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE FREQUENZA

La frequenza è autorizzata da parte del Direttore Generale e subordinata alla presentazione di:

1. polizza assicurativa per infortuni personali e responsabilità civile verso terzi;
2. certificato di idoneità fisica, relativa alla specifica attività per la quale si richiede la frequenza, rilasciato dal medico di base, o altra certificazione dallo stesso ritenuta sostitutiva, (per specifici e particolari ambiti il responsabile della struttura ha facoltà di richiedere specifici esami clinici);
3. autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in atto ovvero dichiarazione di eventuali condanne penali riportate.

ART. 5

PERIODO E ARTICOLAZIONE

La durata della frequenza dovrà essere limitata a sei mesi ed è rinnovabile a domanda per ulteriori mesi sei, previo parere del Dirigente della struttura frequentata.

La frequenza non può essere contemporaneamente svolta in più strutture, in caso di rinuncia alla frequenza l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della struttura frequentata.

L'articolazione dell'orario e i giorni della frequenza volontaria per le professionalità di cui al precedente punto 2) è stabilita dal responsabile dell'U.O. sulla base delle esigenze interne.

L'orario di frequenza giornaliera deve essere rilevata attraverso appositi fogli firma, controfirmati dal responsabile.

ART. 6

DIRITTI E OBBLIGHI

Il frequentatore è tenuto a:

1. attenersi alle indicazioni dei Responsabili della struttura;
2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza.

Tutti i frequentatori, a qualsiasi titolo, non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente né possono firmare alcun atto ufficiale dell'Azienda;

ART. 7

ONERI ECONOMICI

la frequenza autorizzata non costituisce rapporto di lavoro, ed è senza nessun onere economico a carico della Azienda Ospedaliera.

TIROCINIO OBBLIGATORIO

ART. 8

ACCESSO AL TIROCINIO

Al tirocinio obbligatorio possono essere ammessi studenti di istituti, enti e associazioni riconosciuti, scuole professionali, università, scuole di specializzazione ecc. (per brevità "struttura proponente") per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio o stage, per lo svolgimento del quale vengono stipulate apposite convenzioni tra gli enti/istituti richiedenti e l'azienda, da svolgersi nell'ambito delle diverse strutture sanitarie rese disponibili.

ART. 9

MODALITA' DI AMMISSIONE

In virtù della convenzione esistente, il Responsabile della "struttura proponente" contatterà direttamente la struttura individuata alla quale dovrà consegnare:

RICHIESTA sulla quale dovrà essere indicato il nominativo dell'allievo, la struttura che intende frequentare e il nominativo del tutor che si è reso disponibile a seguire il tirocinante;

COPIA DEL PROGETTO (laddove previsto) compilato con il tutor prescelto e firmato per l'Azienda dal Responsabile dell'Unità Operativa prescelta.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE FREQUENZA

La frequenza è autorizzata da parte del Direttore Generale e subordinata alla presentazione di:

1. polizza assicurativa per infortuni personali e responsabilità civile verso terzi, laddove la convenzione prevede che sia a cura del tirocinante;
2. certificato di idoneità fisica, relativa alla specifica attività per la quale si richiede la frequenza, rilasciato dal medico di base, o altra certificazione dallo stesso ritenuta

sostitutiva, (per particolari ambiti il responsabile della struttura ha facoltà di richiedere specifici esami clinici);

3. autocertificazione attestante di non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti in atto o dichiarazione di eventuali condanne penali riportate.

ART. 11

SVOLGIMENTO E DURATA

La durata del tirocinio è limitata al periodo e alle ore indicate dalla "struttura proponente", nel numero dei posti concordati nella convenzione di riferimento;

la presenza al tirocinio e le attività svolte verranno giornalmente documentate su apposito libretto, ove previsto, o su foglio firma, controfirmato dal tutor;

per i tirocinanti delle scuole di specializzazione è opportuno che le ore di tirocinio previste per tutti gli anni siano svolte presso la stessa struttura, laddove non esista altra necessità formativa.

ART. 12

DIRITTI E OBBLIGHI

Il tirocinante è tenuto a:

1. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura;
2. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza.

I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente né possono firmare alcun atto ufficiale dell'Azienda.

ART. 13

RESPONSABILE DEL TIROCINIO E COMPETENZE TUTOR

Responsabile dell'attività di tirocinio è il dirigente responsabile della struttura frequentata;

per ogni tirocinante è nominato un tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella qualifica, iscritto al relativo albo professionale ove previsto, che svolge la sua attività a titolo gratuito ed in orario di servizio;

- il tutor svolge l'attività di guida, programmazione e supervisore dell'attività di tirocinio, secondo il progetto concordato con il tirocinante;

- il tutor al termine del tirocinio redige apposita relazione relativa agli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante, ove richiesto.

ART. 14

ONERI ECONOMICI

L'attività di tirocinio/stage autorizzata non costituisce rapporto di lavoro, ed è senza nessun onere economico a carico della Azienda Ospedaliera di Cosenza, anche per le visite ed esami ritenuti necessari alla frequenza.

ART. 15

NORMA FINALE

L'Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie.